

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 13 maggio 2008, n. 2198

Nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Inoltro telematico delle istanze di nulla osta ai sensi dell' art. 27 del Testo Unico Immigrazione n. 286/98.

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

*Ai Sigg. Prefetti - UTG Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento Trento
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano Bolzano
Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta Aosta
Ai Sigg. Questori Loro Sedi e, p. c. Al Ministero degli Affari Esteri - DGPIEM - Ufficio V Centro Visti Roma
Al Min. del Lavoro - Salute e Politiche Soc. - Dir. Gen. delle Risorse Umane e Affari Gen. Roma
Al Min. dell'Istruzione Università e Ricerca Dir. Gen. per il coordinamento sviluppo e ricerca Roma
All'Agenzia delle Entrate - Dir. Centrale Servizi ai contribuenti Roma
Al Gabinetto del Sig. Ministro Sede
Al Dip. della P.S. - Dir. Centr. dell'immigrazione e della Polizia delle Frontiere Sede*

Nel richiamare le circolari n. 3/2005 e n. 1/2006 e di seguito la circolare n. 23 dell' 8 novembre 2007 concernente le nuove modalità di inoltro delle istanze di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione, si informa che, a partire dal 19 maggio p.v., sarà attiva la procedura informatizzata per la presentazione delle domande relative agli ingressi nei casi particolari di cui all'art 27 comma 1 bis del Testo Unico per l'Immigrazione.

Pertanto, non sarà più possibile accettare le istanze che non siano presentate con le nuove modalità.

Le procedure per la registrazione dell'utente e per l'invio delle domande - rinvenibili sul sito internet (www.interno.it) - sono identiche a quelle già ampiamente illustrate con la citata circolare diramata in occasione del decreto flussi non stagionali del 2007.

Modulistica

La modulistica per la presentazione della domanda è stata semplificata in considerazione delle peculiarità che caratterizzano la tipologia di tali istanze e di seguito si riportano le sigle che distinguono ciascun modello:

D per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell' articolo 27, comma 1 lettera a del Testo unico (dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea);

E per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell' art 27, comma 1 lett. b T.U. (lettori universitari di scambio o di madre lingua);

F per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell' articolo 27, comma 1 lett. c del Testo unico (professori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico);

G per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell' art. 27, comma 1 lett. d , del Testo unico (traduttori e interpreti);

H per la richiesta di nulla osta al lavoro domestico, ai sensi dell' art 27, comma 1 lett. e , del Testo unico (collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a

tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico);

I per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell' art. 27 comma 1 lett. f , del Testo unico (persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato);

L per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell' articolo 27, comma 1 lett. g , del Testo unico (lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati);

M per la richiesta di nulla osta di lavoro subordinato, ai sensi dell' articolo 27, comma 1 lett. i , del Testo unico (lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell' art. 1655 del codice civile della legge 23 ottobre 1960, n.1369 , e delle norme internazionali e comunitarie);

M 2 per la presentazione della comunicazione di ingresso di lavoratori stranieri ai sensi dell' articolo 27, comma 1 bis , del Testo unico, introdotto con l' art 5, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10 , convertito con modifiche dalla legge di conversione 6 aprile 2007, n. 46 (da utilizzare nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno stato dell'Unione europea).

N per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato ovvero al lavoro "alla pari", ai sensi dell' art 27, comma 1 lettera r , del Testo unico (persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari");

O per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell' articolo 27, comma 1 lettera r- bis , del Testo unico (infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private).

Ciascun modulo può essere utilizzato anche per richiedere il nulla osta a favore di stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro stato dell'Unione Europea.

Istruttoria

Il nuovo sistema di gestione consente di accelerare le procedure di trattazione delle pratiche in argomento in quanto i dati delle domande vengono acquisiti direttamente al momento della presentazione da parte degli utenti.

Complessivamente, il sistema di gestione è strutturato analogamente alle procedure di rilascio del nulla osta per lavoro subordinato, sia pure tenendo in considerazione le specifiche caratteristiche di ciascuna tipologia di rapporti di lavoro.

Per l'individuazione delle istanze di volta in volta presentate ai sensi delle disposizioni in parola è sufficiente selezionare il criterio di ricerca Tipo pratica, disponibile tra le funzioni rapide.

Si evidenzia che le comunicazioni presentate ai sensi dell' articolo 27 comma 1 bis , vengono per la prima volta consentite a seguito di particolari intese raggiunte con le altre amministrazioni interessate.

Si tratta infatti delle comunicazioni inoltrate da parte del datore di lavoro committente di un contratto di appalto in base al quale lavoratori dipendenti di ditte (persone fisiche o giuridiche), residenti o aventi Sede in uno Stato membro dell'Unione europea, devono fornire una prestazione di servizi.

Tale comunicazione comprende anche la dichiarazione del datore di lavoro comunitario, indicante i nominativi dei lavoratori da distaccare, la loro condizione di residenza e di lavoro.

L'invio della comunicazione è finalizzato all'ottenimento del permesso di soggiorno.

Pertanto, i lavoratori possono entrare in Italia senza necessità di visto di ingresso (se provenienti da Paesi comunitari di area Schengen) e devono presentarsi alla Questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, esibendo ricevuta della trasmissione della comunicazione da parte del datore di lavoro.

A tal fine, il sistema informatico dello Sportello Unico, non appena ricevuta la comunicazione in argomento, la trasmetterà via e-mail al CEN di Napoli e al Centro Visti del Ministero per gli Affari Esteri per gli adempimenti di competenza.

Si precisa, inoltre, che a seguito di espresso quesito, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con l'interpello che si allega in copia (All.1), che la comunicazione in oggetto sia assimilabile ad unadichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che, in quanto tale, è esente dall'imposta di bollo.

Istanze ai sensi degli articolo 27-bis e articolo 27-ter

Per quanto riguarda le istanze di ingresso e soggiorno per volontariato di cui all' articolo 27 bis (introdotto con il D.Lgs. n. 154/2007), la loro presentazione è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale che determina il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato, decreto che al momento non è stato emanato.

Analogamente, per le istanze di ingresso e soggiorno a fini di ricerca scientifica di cui all' art. 27 ter del T.U., (introdotto con il D.Lgs. n. 17/2008), nel richiamare quanto precisato con la circolare n. 1716 dell'11 aprile scorso, essendo stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio u.s. il Decreto ministeriale 11 aprile 2008 , Istituzione dell'elenco degli Istituti pubblici e privati di ricerca, sono state avviate le intese con le amministrazioni interessate per la definizione delle procedure di presentazione delle istanze.

Pertanto, al momento, il modello di istanza di ingresso ai sensi della lettera c del primo comma dell'articolo 27 comprende ancora l'ipotesi in cui lo straniero debba svolgere attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia.

Protocollo d'intesa

Il protocollo generale d'intesa stipulato con le associazioni nazionali rappresentative dei datori di lavoro, con le organizzazioni sindacali e le associazioni iscritte nel registro di cui all' articolo 42 comma 2 del Testo Unico n. 286/98 , nonché con i patronati, in occasione della presentazione delle istanze di nulla osta al lavoro per la gestione del decreto flussi 2007 , consente agli operatori autorizzati di accedere al sistema e quindi di presentare le istanze oggetto della presente circolare: a tal fine, eventuali modifiche o integrazioni riguardanti gli accrediti degli operatori dovranno essere comunicate con le modalità già descritte con la circolare n. 23/07, più volte richiamata.

Si fa inoltre presente che, nel caso in cui enti o aziende di rilevante importanza per l'economia nazionale dovessero manifestare l'esigenza di presentare un considerevole numero di domande ai sensi delle disposizioni in argomento, sarà possibile stipulare apposito accordo con questo Ministero, così da poter essere autorizzate ad inviare un numero di istanze superiore a 5.

Si segnala che le procedure in argomento riguardano categorie di lavoratori di particolare interesse per il nostro Paese, sia per effetto di specifici impegni assunti con i Paesi terzi (come con il Giappone) che per l'esigenza di avvalersi delle particolari professionalità possedute dai lavoratori medesimi.

Per tali ragioni, nel richiamare quanto già evidenziato con la circolare n. 593 del 14 febbraio 2007, si chiede di prestare particolare attenzione ai fini della rapida definizione dell'istruttoria ed il rilascio del prescritto nulla osta per le istanze presentate ai sensi di tali disposizioni.

Si confida nella consueta puntuale osservanza delle indicazioni sopra riportate e nell'attività di diffusione che le SS.LL. vorranno attivare a livello locale, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'immigrazione, con il coinvolgimento delle associazioni che si occupano di problematiche in materia di immigrazione, dei sindacati e dei patronati presenti sul territorio, al fine di assicurare che gli interessi utilizzino esclusivamente le nuove modalità di inoltro telematico delle domande.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Direttore Centrale